



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.8.2002
COM(2002) 478 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del
Giappone**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con il regolamento (CE) n. 1015/94 (nella forma modificata successivamente) del Consiglio, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone. Il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento, e cioè i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui al suddetto regolamento, ma che non possono essere considerati come sistemi di telecamere per la telediffusione.

Nel settembre 2000, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2042/2000, ha confermato i suddetti dazi antidumping definitivi istituiti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

La Commissione ha ricevuto richieste, da parte di due produttori esportatori giapponesi di sistemi di telecamere, per l'aggiunta di alcuni modelli di sistemi di telecamere professionali all'allegato del regolamento 2042/2000 del Consiglio, e per la conseguente esenzione degli stessi dall'applicazione del dazio.

Il regolamento del Consiglio in allegato contiene informazioni più dettagliate, che dimostrano che i modelli in questione rappresentano in realtà dei modelli successivi dei sistemi di telecamere professionali precedentemente esclusi dall'applicazione del dazio, e dovrebbero pertanto essere inclusi nel sopracitato allegato. Il regolamento illustra inoltre dettagliatamente i motivi per cui l'esenzione in questione può essere concessa soltanto a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione da parte della Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo.

considerando quanto segue:

1. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con regolamento (CE) n. 1015/94², il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito denominati "STC") originari del Giappone.
- (2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (di seguito: "l'allegato"), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere per la telediffusione.
- (3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95³, ha modificato il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
- (4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97⁴, ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia per Sony

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag.1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

² GU L 111 del 30.4.1994, pag.106, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29).

³ GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

⁴ GU L 276 del 9.10.1997, pag.20.

Corporation e Ikegami Tsushinki, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito: "il regolamento di base"). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

- (5) Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999⁵ e con il regolamento (CE) n. 176/2000⁶, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
- (6) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000⁷, ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento 1015/94 (nella forma modificata successivamente) in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (7) Nel gennaio e nel maggio 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 198/2001⁸ e il regolamento (CE) n. 951/2001⁹, ha apportato le ultime modifiche in data al regolamento (CE) n. 2024/2000 del Consiglio aggiungendo taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali all'allegato, ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
- (8) Infine, nel settembre 2001, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1900/2001¹⁰, in seguito a un riesame intermedio effettuato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha confermato il livello del dazio antidumping definitivo imposto nei confronti del produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd.

2. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

2.1. Procedimento

- (9) Due produttori esportatori giapponesi, la Victor Company of Japan Limited (di seguito: "JVC") e la Ikegami Tsushinki Co. Ltd. (di seguito: "Ikegami"), hanno comunicato alla Commissione, rispettivamente il 17 aprile 2001 e il 12 ottobre 2001, la loro intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e, di conseguenza, vengano esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

⁵ GUL 22 del 29.1.1999, pag. 10.

⁶ GUL 22 del 27.1.2000, pag. 29.

⁷ GUL 244 del 29.9.2000, pag. 38.

⁸ GUL 30 dell'1.2.2001, pag. 1.

⁹ GUL 134 del 17.5.2001, pag. 18.

¹⁰ GUL 261 del 29.9.2001, pag. 3.

- (10) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta destinata unicamente a stabilire se i prodotti in esame rientrano nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/2000 debba essere modificato di conseguenza.

2.2. Modelli oggetto dell'inchiesta

- (11) Le domande pervenute riguardavano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, corredati dalle relative informazioni tecniche:

(i) JVC

- unità di controllo a distanza RM-P210E.

(ii) Ikegami

- corpo camera HDL-37E
- corpo camera HDL-10
- corpo camera HDL-40
- unità di controllo MA-400
- unità di controllo CCU-37
- unità di controllo CCU-10
- unità di controllo a distanza RCU-400
- unità di controllo a distanza RCU-240A
- adattatore CA-450

Tutti i modelli summenzionati sono stati presentati come parte integrante dei sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video.

2.3. Risultanze

- (12) La Commissione ha effettuato un esame tecnico, dal quale è emerso che, nonostante i progressi tecnici che caratterizzano i modelli in questione, tali sviluppi non sono però sufficienti per classificarli come sistemi di telecamere per la telediffusione. È stato pertanto concluso che tutti i modelli in questione devono essere esclusi dal campo d'applicazione delle misure antidumping in vigore.
- (13) La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Sulla base delle risultanze della Commissione, e dal momento che le parti interessate non hanno sollevato obiezioni in merito alle conclusioni della Commissione, tutti i modelli e i relativi dispositivi elencati al considerando (11) sono considerati sistemi di telecamere professionali. Ne consegue che questi prodotti devono essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping applicabile agli STC originari del Giappone, e che l'allegato deve essere modificato di conseguenza.

- (14) Successivamente alla comunicazione delle risultanze di cui sopra, un produttore esportatore, Ikegami, ha chiesto che i modelli di telecamere prodotti ed esportati dalla sua società siano esentati con effetto retroattivo dall'applicazione delle misure antidumping in vigore, a prescindere dalla loro data di importazione. Ha infatti affermato che, dal momento che è stato accertato che i modelli in questione sono sistemi di telecamere professionali, il dazio antidumping non dovrebbe essere applicato alle importazioni effettuate prima della pubblicazione del presente regolamento.
- (15) I sistemi di telecamere elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2024/2000 del Consiglio possono considerarsi esentati dal dazio solo dopo che sia stato espressamente stabilito che non sono utilizzabili per la telediffusione. Una tale decisione può essere presa soltanto in seguito a un'analisi dettagliata, da parte delle istituzioni comunitarie, delle caratteristiche tecniche dei sistemi di telecamere in questione: di conseguenza, detti sistemi di telecamere possono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping soltanto a partire dal momento in cui venga espressamente adottata la decisione di inserire il modello in questione nell'allegato del regolamento. Pertanto, l'esenzione dovrebbe di norma produrre i suoi effetti soltanto per il futuro, cioè a partire dalla data di pubblicazione della versione riveduta dell'allegato.
- (16) Tuttavia, in qualche caso particolare, le istituzioni comunitarie hanno ritenuto opportuno esentare taluni sistemi di telecamere professionali dall'applicazione del dazio antidumping anche con effetto retroattivo. In questi casi, i modelli di telecamere in questione erano stati importati nella Comunità soltanto nel lasso di tempo compreso tra la presentazione della domanda di esenzione e la pubblicazione della corrispondente modifica dell'allegato. Di conseguenza, era stato possibile individuare tali transazioni nell'ambito dell'esame effettuato dalla Commissione. In queste particolari circostanze, era stato ritenuto accettabile non riscuotere il dazio su tali importazioni verificatesi dopo la presentazione della domanda di esenzione.
- (17) Nella fattispecie, l'applicazione dell'effetto retroattivo è richiesta a prescindere dalla data delle prime importazioni, e varrebbe quindi anche per le importazioni realizzate prima della presentazione della domanda di esenzione. L'inchiesta ha accertato che alcuni modelli di telecamere in esame erano stati effettivamente già importati prima che una richiesta di esenzione venisse presentata alla Commissione nelle dovute forme, sebbene inizialmente la Ikegami affermasse che non si erano verificate importazioni dei modelli indicati nella richiesta di esenzione prima della presentazione della richiesta stessa.
- (18) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto che l'effetto retroattivo non possa essere accordato per le importazioni verificatesi prima che la richiesta di esenzione venisse presentata alla Commissione. Le esenzioni dal dazio possono essere concesse unicamente sulla base di un'esplicita decisione di inserire taluni modelli di telecamere nell'allegato del regolamento. In realtà, la natura del sistema di telecamera in questione non può essere stabilita con esattezza se prima non si è presa visione delle caratteristiche tecniche illustrate nella domanda di esenzione. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri non hanno alcuna possibilità di controllare l'esattezza e accuratezza della classificazione nei codici della NC operata dai produttori esportatori per modelli di telecamere di cui la Commissione stessa non è ancora a conoscenza. Pertanto, qualora l'esenzione dal dazio venisse concessa con effetto retroattivo a partire da una data precedente a quella di ricevimento della

domanda di esenzione da parte della Commissione, i produttori esportatori che intendono evitare il pagamento del dazio potrebbero, senza incorrere alcun rischio, importare in un primo momento i loro modelli di telecamere classificandoli sotto codici inesatti della NC, evitando così il dazio antidumping, e poi chiedere, all'occorrenza, l'esenzione a partire dalla data della prima importazione nel caso in cui le autorità venissero a scoprire tali irregolarità. Di conseguenza, se è possibile prendere in considerazione l'applicazione dell'effetto retroattivo a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione, non è opportuno estendere tale effetto retroattivo alle importazioni realizzate prima che la domanda venisse presentata, soprattutto se si tiene conto del grave rischio di elusione delle misure.

- (19) Pertanto, si è deciso che le importazioni di modelli di telecamere della Ikegami soggetti al presente esame effettuate nella data o a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione, cioè il o a partire dal 12 ottobre 2001, siano esentate dal dazio.
- (20) Per gli stessi motivi, si è deciso che le importazioni di modelli di telecamere della JVC soggetti anch'essi al presente esame siano esentate dal dazio a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione da parte della Commissione, cioè a partire dal 17 aprile 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Article 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei modelli sotto elencati, prodotti ed esportati nella Comunità europea dai seguenti produttori esportatori, a partire dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda di esenzione dal dazio antidumping definitivo relativa ai modelli in questione, come viene specificato di seguito:

a) Ikegami Tsushinki Co Ltd a partire dal 12 ottobre 2001:

- corpo camera HDL-37E
- corpo camera HDL-10
- corpo camera HDL-40
- unità di controllo MA-400
- unità di controllo CCU-37

- unità di controllo CCU-10
- unità di controllo a distanza RCU-400
- unità di controllo a distanza RCU-240A
- adattatore CA-450

b) Victor Company of Japan Limited a partire dal 17 aprile 2001:

- unità di controllo a distanza RM-P210E.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Sony	DXC-M7PK	DXF-3000CE	CCU-M3P	RM-M7G	—	CA-325P
	DXC-M7P	DXF-325CE	CCU-M5P			CA-325AP
	DXC-M7PH	DXF-501CE	CCU-M7P			CA-325B
	DXC-M7PK/1	DXF-M3CE	CUU-M5AP ⁽¹⁾			CA-327P
	DXC-M7P/1	DXF-M7CE				CA-537P
	DXC-M7PH/1	DXF-40CE				CA-511
	DXC-327PK	DXF-40ACE				CA-512P
	DXC-327PL	DXF-50CE				CA-513
	DXC-327PH	DXF-601CE				VCT-U14 ⁽¹⁾
	DXC-327APK	DXF-40BCE				
	DXC-327APL	DXF-50BCE				
	DXC-327AH	DXF-701CE				
	DXC-537PK	DXF-WSCE ⁽¹⁾				
	DXC-537PL	DXF-801CE ⁽¹⁾				
	DXC-537PH					
	DXC-537APK					
	DXC-537APL					
	DXC-537APH					
	EVW-537PK					
	EVW-327PK					
	DXC-637P					
	DXC-637PK					

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
	DXC-637PL					
	DXC-637PH					
	PVW-637PK					
	PVW-637PL					
	DXC-D30PF					
	DXC-D30PK					
	DXC-D30PL					
	DXC-D30PH					
	DSR-130PF					
	DSR-130PK					
	DSR-130PL					
	PVW-D30PF					
	PVW-D30PK					
	PVW-D30PL					
	DXC-327BPF					
	DXC-327BPK					
	DXC-327BPL					
	DXC-327BPH					
	DXC-D30WSP ⁽¹⁾					
	DXC-D35PH ⁽¹⁾					
	DXC-D35PL ⁽¹⁾					
	DXC-D35PK ⁽¹⁾					
	DXC-D35WSPL ⁽¹⁾					
	DSR-135PL ⁽¹⁾					

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Ikegami	HC-340	VF15-21/22	MA-200/230	RCU-240	—	CA-340
	HC-300	VF-4523	MA-200A ⁽¹⁾	RCU-390 ⁽¹⁾		CA-300
	HC-230	VF15-39	MA-400 ⁽¹⁾	RCU-400 ⁽¹⁾		CA-230
	HC-240	VF15-46 ⁽¹⁾	CCU-37	RCU-240A		CA-390
	HC-210	VF5040 ⁽¹⁾	CCU-10			CA-400 ⁽¹⁾
	HC-390	VF5040W ⁽¹⁾				CA-450 ⁽¹⁾
	LK-33					
	HDL-30MA					
	HDL-37					
	HC-400 ⁽¹⁾					
	HC-400W ⁽¹⁾					
	HDL-37E					
	HDL-10					
	HDL-40					
Hitachi	SK-H5	GM-5 (A)	RU-C1 (B)	—	—	CA-Z1
	SK-H501	GM-5-R2 (A)	RU-C1 (D)			CA-Z2
	DK-7700	GM-5-R2	RU-C1			CA-Z1SJ
	DK-7700SX	GM-50	RU-C1-S5			CA-Z1SP
	HV-C10	GM-8A ⁽¹⁾	RU-C10 (B)			CA-Z1M
	HV-C11	GM-9 ⁽¹⁾	RU-C10 (C)			CA-Z1M2
	HV-C10F	GM-51 ⁽¹⁾	RC-C1			CA-Z1HB
	Z-ONE (L)		RC-C10			CA-C10
	Z-ONE (H)		RU-C10			CA-C10SP
	Z-ONE		RU-Z1 (B)			CA-C10SJA
	Z-ONE A (L)		RU-Z1 (C)			CA-C10M
	Z-ONE A (H)		RU-Z1			CA-C10B
	Z-ONE A (F)		RC-C11			CA-Z1A ⁽¹⁾

	Z-ONE A		RU-Z2			CA-Z31 ⁽¹⁾
	Z-ONE B (L)		RC-Z1			CA-Z32 ⁽¹⁾
	Z-ONE B (H)		RC-Z11			CA-ZD1 ⁽¹⁾
	Z-ONE B (F)		RC-Z2			
			RC-Z21			
	Z-ONE B		RC-Z2A ⁽¹⁾			
	Z-ONE B (M)		RC-Z21A ⁽¹⁾			
	Z-ONE B (R)		RU-Z3 ⁽¹⁾			
	FP-C10 (B)		RC-Z3 ⁽¹⁾			
	FP-C10 (C)					
	FP-C10 (D)					
	FP-C10 (G)					
	FP-C10 (L)					
	FP-C10 (R)					
	FP- C10 (S)					
	FP-C10 (V)					
	FP-C10 (F)					
	FP-C10					
	FP-C10 A					
	FP-C10 A (A)					
	FP-C10 A (B)					
	FP-C10 A (C)					
	FP-C10 A (D)					
	FP-C10 A (F)					
	FP-C10 A (G)					
	FP-C10 A (H)					
	FP-C10 A (L)					

	FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V)					
	FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA ⁽¹⁾ V-21 ⁽¹⁾ V-21W ⁽¹⁾					
Matsushita	WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE	WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80	WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E	—	—	WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE

	WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE		WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*)			
	WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A		WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505			
JVC	KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH KY-D29WECH ⁽¹⁾	VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116 VF-P116WE ⁽¹⁾ VF-P550WE ⁽¹⁾	RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG RM-P210E	—	—	KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Olympus	MAJ-387N		OTV-SX 2			
	MAJ-387I		OTV-S5			
			OTV-S6			
	Telecamera OTV-SX					

(*)Detta anche unità di "set-up" principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).

(1) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE.